

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 27 agosto 2010

Circolare n. 133/2010

**AI SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

**OGGETTO: LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 – MISURE URGENTI IN MATERIA
DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA (C.D.
“MANOVRA ECONOMICA CORRETTIVA”).**

Sulla GURI n. 176 del 30 luglio u.s. è stata pubblicata la legge n. 122, di conversione del d.l. 78/10, recante la manovra finanziaria approvata dal Governo per la correzione dei conti pubblici.

Il provvedimento consta di ben 56 articoli e prevede disposizioni di stabilizzazione finanziaria (artt. 1-8), di contenimento della spesa pubblica, con riferimento alla materia del pubblico impiego, invalidità e previdenza (artt. 9-14), di pedaggi autostradali, canoni di concessione e dividendi (artt. 15-16), di salvaguardia dell'euro (art. 17), di contrasto all'evasione fiscale (artt. 18-42) e di sviluppo e infrastrutture (artt. 40-55).

La manovra è di circa 25 miliardi di euro per il biennio 2011-2012 ed incide su molteplici voci di spesa delle Amministrazioni centrali e locali.

In questa sede, si illustrano le disposizioni più significative del provvedimento, entrate in vigore sin dal 31 luglio u.s..

* _ * _ * _ * _ * _ *

PAGAMENTI DELLE PP.AA. (ART. 4)

Al fine di favorire efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni, cittadini e utenti, il Ministro dell'Economia e delle finanze ha promosso la realizzazione di un servizio nazionale per i pagamenti su carte elettroniche istituzionali, ivi compresa la tessera sanitaria.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

A tal fine, il Ministro, con propri provvedimenti, procederà ad:

- a) indicare gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
- b) individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
- c) disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
- d) stabilire il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
- e) disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
- f) stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

COSTI DELLA POLITICA (ARTT. 5-6)

Sono previsti tagli ai "costi della politica", che riguarderanno tutti gli apparati di Governo, la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali. In particolare, è previsto il taglio agli stipendi dei ministri e sottosegretari, dei magistrati, dei consiglieri comunali e provinciali (dal 3 al 10% in base al numero degli abitanti). I soggetti che ricoprono un incarico elettivo non potranno percepire altri emolumenti dall'amministrazione pubblica.

E' sancita, in linea generale, la riduzione delle spese dell'amministrazione pubblica: in particolare, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dal 2011, la spesa annua per incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Tagli del 50% anche per mostre, convegni, rappresentanze ed attività di formazione professionale.

Inoltre, dal 2011, le PP.AA. non potranno più effettuare spese per sponsorizzazioni.

SOPPRESSIONE DI ENTI (ART. 7)

E' prevista la soppressione di una pluralità di enti, tra i quali, in particolare, l'E.I.M. (Ente Nazionale Montagna), l'IPSEMA e l'ISPESL (prevenzione e sicurezza sul lavoro), con assorbimento delle relative funzioni da parte dell'INAIL, e l'IPOST, le cui funzioni sono trasferite all'INPS.

Parimenti, è soppressa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del T.U.EE.LL..

Per l'effetto, dal 1° gennaio 2011, è soppresso il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni, previsto dal comma 5 del citato art. 102, con corrispondente riduzione dei contributi ordinari concessi alle suddette amministrazioni.

Per gli immobili in uso alle amministrazioni centrali e periferiche scatta il tetto del 2% l'anno del valore dell'immobile per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie e ospedaliere, sono tenute ad adottare norme analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni e altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

RIDUZIONI DI SPESA DELLE PP.AA. (ART. 8)

E' differito al 31 dicembre 2010 l'onere di inserire lo stress-lavoro correlato nelle valutazioni del rischio (artt. 28 e 29, d.lgs. 81/08) sia per le PP.AA., che per i datori di lavoro privati.

Il T.U. in materia di sicurezza prevedeva che dal 1° agosto 2010 le valutazioni da stress sarebbero diventate obbligatorie e delegava una commissione consultiva, da insediare presso il Ministero del Welfare, il compito di fissare le linee guida per effettuare questa valutazione.

Il differimento del termine suddetto si è reso necessario proprio al fine di consentire alla commissione di concludere i propri lavori.

PUBBLICO IMPIEGO E PREVIDENZA (ART. 9-10)

Confermato il congelamento del rinnovo contrattuale nel pubblico impiego, il taglio dello stipendio per i dirigenti e la finestra unica «a scorrimento» per la pensione.

Più rigidi i requisiti per le nuove pensioni agli invalidi (il tasso di invalidità dovrà essere pari o superiore all'85%); in tale prospettiva, le regioni parteciperanno alla spesa e scatteranno controlli annuali su quelle esistenti.

A partire dal 2011, per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia il trattamento è liquidato dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Analoga previsione per le pensioni di anzianità.

SANITÀ (ART.11)

Le Regioni sottoposte ai piani di rientro, per le quali non viene verificato positivamente il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro per un triennio (2010-2012) al fine di completare i loro programmi operativi.

L'attuazione del piano è condizione per l'attribuzione definitiva delle risorse finanziarie.

Eventuali azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie e ospedaliere sono sospese fino al 31 dicembre 2010.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 488/99 e all'art. 59 della legge 388/00, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni CONSIP e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifico e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Sono, inoltre, previste riduzioni del margine di ricavo dei grossisti e dei farmacisti sui medicinali rimborsati dallo Stato.

REGIONI ED ENTI LOCALI (ART. 14)

Anche le regioni, le province e i comuni dovranno contribuire al risanamento dei conti pubblici.

Nel 2011 le regioni a statuto ordinario avranno minori trasferimenti dallo Stato per 4 miliardi (4,5 nel 2012); le regioni a statuto speciale e le province autonome subiranno un taglio di 500 milioni di euro (1 miliardo nel 2012); alle province saranno destinati 300 milioni in meno nel 2011 (e 500 in meno l'anno successivo); i comuni contribuiranno alla manovra con 1,5 miliardi nel 2011 e 2,5 nel 2012.

Le Regioni e gli enti locali che non rispetteranno il patto di stabilità subiranno un ulteriore taglio ai trasferimenti per una somma pari all'entità dello sforamento.

Sono previste altresì disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

I comuni con meno di 5.000 abitanti sono chiamati a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali, anche quelle che saranno individuate con i decreti attuativi del federalismo fiscale. Nei comuni che hanno fatto o fanno parte di comunità montane il limite di abitanti è 3.000.

Le regioni devono individuare gli ambiti ottimali per le funzioni e i termini di adeguamento.

I comuni sopra i 100.000 abitanti non sono obbligati in nessun caso alla gestione associata.

Significativo interesse suscitano poi le disposizioni contenute al comma 32 dell'art. 14. In particolare, la norma prevede espressamente quanto segue: *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione"*.

La disposizione mira, evidentemente, a ridurre il numero delle società partecipate dagli enti locali.

In buona sostanza, il quadro delineato dalla novella può essere così sintetizzato:

- i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti:

a) non possono costituire società, fermo restando che possono continuare a costituire (o assumere partecipazioni) in società che producono servizi di

interesse generale. Infatti, l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2008, le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 3, comma 14, in commento, consente espressamente la possibilità di costituire tali tipologie societarie;

b) entro e non oltre il 31 dicembre 2011, dovranno cedere le partecipazioni o liquidare le società diverse da quelle che producono servizi di interesse generale. Fino al 31 dicembre 2011 l'ente potrà mantenere la partecipazione in una sorta di limbo; situazione di stallo che proseguirà oltre il termine del 31 dicembre 2011, là dove si verificassero difficoltà nella cessione o messa in liquidazione della società;

c) possono continuare a detenere partecipazioni o costituire società (anche diverse da quelle che esplicano servizi di interesse generale), a condizione che la società sia partecipata da più comuni in misura paritetica ovvero in proporzione alla popolazione (superiore complessivamente a 30.000 abitanti);

- i comuni con popolazione compresa fra i 30.001 e 50.000 abitanti

a) non possono detenere che una sola partecipazione in società di capitali, fermo restando che possono continuare a costituire (o assumere partecipazioni) società che producono servizi di interesse generale. Infatti, come già evidenziato, l'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008, le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 3, comma 14, in commento, si applica anche alle società dei comuni maggiori (con popolazione compresa nel *range* fra 30.0001-50.000 abitanti);

b) entro e non oltre il 31 dicembre 2011 dovranno cedere partecipazioni o liquidare le società diverse da quelle che producono servizi di interesse generale. Anche in questo caso, fino al 31 dicembre 2011 l'ente potrà mantenere la partecipazione in una sorta di limbo.

PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI CONCESSIONE (ART. 15)

Sono previste misure per la rete autostradale e canoni di concessione attraverso l'applicazione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS. Le entrate così derivanti andranno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria, anche in corso di esecuzione.

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 18-42)

La legge 122/10 conferma le misure fiscali già contenute nel decreto-legge 78.

a) In tema di "tracciabilità", è previsto, innanzitutto, che dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane SpA effettuino una ritenuta del 10%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti ai fini di poter fruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Si tratta della detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali e della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

In altri termini, viene introdotto l'obbligo, per le Banche e le Poste Italiane Spa, destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese citate, di operare un ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte dovute dall'impresa ricevente il pagamento.

b) Sono introdotte misure che facilitano l'utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione con i relativi debiti iscritti a ruolo e attraverso la cessione a terzi.

In particolare, viene stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore ai sensi dell'art.9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 (art. 31, comma 1-bis).

Nel caso in cui la regione, l'ente locale, ovvero l'ente del servizio sanitario nazionale non effettuino il versamento entro 60 giorni dal termine stabilito ai fini del pagamento, l'agente della riscossione procederà, in base al ruolo emesso a carico dell'impresa creditrice, al recupero coattivo del debito nei confronti dell'ente pubblico.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni;

Le imprese creditrici di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale possono richiedere, senza vincoli temporali, la certificazione attestante la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei loro confronti, ai fini della successiva cessione *pro soluto* alle banche ad agli altri intermediari autorizzati.

c) Restano ferme, anche dopo la conversione in legge del d.l. 78/2010, le disposizioni in materia di identificazione catastale degli immobili.

In particolare, viene stabilito che, dal 1° luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate *inter vivos*, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, per le unità immobiliari urbane, vige l'obbligo di indicare, nell'atto, le seguenti informazioni:

- o dati catastali dell'immobile oggetto dei medesimi contratti;
- o planimetrie depositate in catasto;
- o dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.

L'art. 19 prevede che la citata dichiarazione di conformità resa dagli intestatari possa essere sostituita da un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

L'obbligo di indicazione, nell'atto immobiliare, delle informazioni relative ai dati catastali ed alla conformità degli stessi con lo stato reale del fabbricato è previsto a pena di nullità dello stesso.

La norma prevede, altresì, che, prima della redazione dell'atto, il notaio proceda all'individuazione degli intestatari catastali ed alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, con la conseguenza che, in caso di irregolarità, il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.

Nello stesso ambito, l'art.19 stabilisce che, sempre dal 1° luglio 2010, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite) deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili.

Entro il 31 dicembre 2010, sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d'uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale.

Il Comune, su segnalazione dell'Agenzia del Territorio, effettuerà i relativi controlli urbanistici. Il successivo accertamento di immobili non dichiarati in catasto comporterà l'attribuzione di una rendita catastale presunta ed il pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente all'applicazione dell'intero importo delle sanzioni.

e) La legge 122 prevede anche misure antiriciclaggio.

In particolare, viene stabilito il limite di 5.000 euro per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore.

Inoltre, la "tracciabilità" dei pagamenti è estesa anche alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.

f) E' stata introdotta la previsione di sottoporre a controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio delle medesima, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

CONFERENZA DI SERVIZI (ART. 49)

Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore si segnala l'art. 49, con il quale vengono apportate significative modifiche alla Legge 241/90 in tema di conferenza di servizi (art. 14 e ss.) e dichiarazione di inizio attività (art. 19).

In particolare, per quanto concerne la conferenza dei servizi, si segnalano:

- la previsione che in caso di opera o attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente debba esprimersi in via definitiva in ordine a tutti i provvedimenti di competenza;
- l'estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentare non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, anche quando trattasi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o della tutela della salute e dell'incolumità pubblica, con esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;

- l'estensione del motivato dissenso e delle modifiche progettuali per conseguire l'assenso anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico e della tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- la previsione con cui si stabilisce che la mancata partecipazione o la ritardata conclusione della conferenza di servizi è valutata ai fini della responsabilità disciplinare amministrativa anche ai fini della retribuzione di risultato, salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

E' prevista inoltre l'introduzione di una rilevante forma di semplificazione procedurale che dovrebbe sostituire, tranne alcune eccezioni, la dichiarazione di inizio attività.

Secondo la nuova norma, infatti, basterà una segnalazione certificata di inizio attività, c.d. "SCIA", da presentare all'amministrazione competente, al fine di poter iniziare un'attività (senza più dover attendere 30 giorni), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici.

Spetterà poi all'amministrazione, entro i successivi sessanta giorni, verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti.

In caso contrario, l'amministrazione adotterà i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi, salvo che l'interessato non si conformi entro un termine fissato dall'amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorsi sessanta giorni l'amministrazione potrà, comunque, intervenire, ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

E' fatto salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-*quinquies* (revoca) e 21 *nonies* (annullamento d'ufficio) della legge 241/90.

L'ambito di applicazione della SCIA sembra essere piuttosto ampio, visto che essa sostituirà qualsiasi attività per l'esercizio della quale è necessario l'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'amministrazione, ecc.

La nuova norma, inoltre, stabilisce espressamente che "la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA".

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS (ART. 51)

Misure semplificatorie sono previste anche per l'installazione di piccoli impianti di distribuzione del gas naturale per autotrazione.

A tal fine, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, ai sensi del d.P.R. 37/98, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Potranno beneficiare della semplificazione solo i distributori, privi di serbatoi di accumulo e con una capacità di compressione non superiore a 3 metri cubi all'ora, utilizzati per il rifornimento a carica lenta degli autoveicoli.

Inoltre, per questi impianti non occorrerà acquisire la preventiva autorizzazione in materia antincendio.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

